



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 dicembre 2020
(OR. en)

14337/20

LIMITE

UK 137

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 857 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 857 final.

All.: COM(2020) 857 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.12.2020
COM(2020) 857 final

SENSITIVE*

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Sulla scorta del mandato conferitole dal Consiglio il 22 maggio 2017, la Commissione ha negoziato con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso di questo dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha adottato il 30 gennaio 2020 la decisione (UE) 2020/135¹ relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Tale periodo ha termine il 31 dicembre 2020.

Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica concordata fra Unione e Regno Unito che accompagna l'accordo di recesso e cui questo si richiama.

La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica")² definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito. Definisce i parametri di "un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione". Riguardo all'energia nucleare per usi civili la dichiarazione politica si esprime nei seguenti termini: "[i]n riconoscimento dell'importanza della non proliferazione e della sicurezza nucleari, le relazioni future dovrebbero comprendere un accordo di cooperazione nucleare di ampia portata tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il Regno Unito riguardante l'uso pacifico dell'energia nucleare e sostenuto dall'impegno a mantenere i loro attuali standard elevati di sicurezza nucleare". Rileva poi: "[...] l'intenzione del Regno Unito di essere associato ai programmi di ricerca e di formazione dell'Euratom".

In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso "[l]l'Unione e il Regno Unito si adoperano al meglio, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, per prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni

¹ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

² Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

future di cui alla dichiarazione politica del 17 ottobre 2019 e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione".

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266³ che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato e, nell'addendum di tale decisione, le direttive di negoziato per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("direttive di negoziato"). La Commissione è stata nominata negoziatore dell'Unione.

Riguardo all'energia nucleare per usi civili le direttive di negoziato dispongono fra l'altro che: "[i] negoziati mirano a instaurare tra l'Unione, e ove pertinente l'Euratom, e il Regno Unito un nuovo partenariato complessivo che abbracci i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica [...]" e che "[i]n riconoscimento dell'importanza della non proliferazione, della radioprotezione e della sicurezza nucleari, il prospettato partenariato dovrebbe disporre una cooperazione di ampia portata tra l'Euratom e il Regno Unito riguardante l'uso pacifico dell'energia nucleare".

Siffatto accordo consentirà al Regno Unito e all'Euratom di cooperare in vari comparti del settore nucleare, fra cui la ricerca. La dichiarazione politica ha sottolineato l'interesse del Regno Unito ad essere associato al programma di ricerca dell'Euratom, mentre le direttive di negoziato hanno indicato che il prospettato partenariato avrebbe dovuto stabilire i principi, modalità e condizioni generali per la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione e dell'Euratom, e per il relativo contributo a suo carico, fatte salve le condizioni figuranti nei rispettivi strumenti. Il Regno Unito vanta una lunga esperienza nella ricerca nucleare, in particolare nel settore dell'energia da fusione che l'Euratom è impegnata a sviluppare a livello internazionale: Euratom e Regno Unito trarrebbero quindi entrambi giovamento da una loro associazione in materia, che consentirebbe in particolare al Regno Unito di partecipare in veste di paese terzo associato al programma di ricerca dell'Euratom e alle attività europee sulla fusione, comprese le attività ITER, mediante l'adesione in qualità di paese terzo all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy).

La Commissione ha condotto i negoziati in conformità delle direttive impartitele il 25 febbraio 2020, in consultazione con il Coreper e con il gruppo "Regno Unito" del Consiglio.

In esito ai negoziati le parti hanno convenuto a livello di negoziatori un accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare ("accordo Euratom") e un accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro ("accordo sugli scambi e la cooperazione").

L'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza. Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle imprese e di altri

³ Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

portatori di interessi. È stato possibile concludere i negoziati in una fase molto tardiva e poco prima della scadenza del periodo di transizione. Questo fatto non dovrebbe compromettere il controllo democratico che il Parlamento europeo è tenuto a esercitare in conformità dei trattati. Alla luce di tali circostanze eccezionali, e per coerenza con la procedura distinta della firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione, la Commissione raccomanda di applicare l'accordo in via provvisoria anche per quanto riguarda le materie di competenza dell'Euratom.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sia gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 sia la dichiarazione politica hanno esortato ad allacciare uno stretto partenariato tra l'Unione e il Regno Unito in futuro.

L'accordo Euratom conferma il chiaro impegno delle due parti a favore della non proliferazione e di un livello elevato di sicurezza nucleare per garantire che l'energia nucleare sia usata in modo sicuro e pacifico, in linea con la politica dell'Euratom in tema di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Ai fini della continuità nelle relazioni di cooperazione globale tra l'Euratom e il Regno Unito è importante concludere un accordo Euratom distinto, dato soprattutto l'interesse reciproco a istituire un quadro giuridico stabile che promuova una cooperazione reciproca e paritetica sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e agevoli lo scambio di materiale, apparecchiature e tecnologie nucleari, in considerazione del ruolo rilevante che spetta al Regno Unito nel nucleare civile e dell'importante interrelazione tra le parti nel settore.

Per l'Euratom l'interesse particolare a concludere l'accordo Euratom risiede nella continuità che apporta alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare, controlli di sicurezza nucleare e ricerca e sviluppo nucleari e nel fatto che permette di assicurare norme di livello adeguato in termini di controlli di sicurezza, protezione fisica e controllo delle esportazioni. L'accordo Euratom favorisce parimenti gli scambi nucleari tra le parti e con altri paesi terzi con i quali l'Euratom ha concluso analoghi accordi di cooperazione. Garantisce che ai materiali soggetti all'accordo si applichino i principi del mercato comune nucleare fissati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") e prevede che condizioni commerciali eque presiedano ai trasferimenti di tali materiali e alla prestazione dei collegati servizi.

La conclusione dell'accordo Euratom offrirà alle due parti e ai rispettivi governi e operatori industriali un quadro stabile e duraturo entro cui iscrivere tale cooperazione e incoraggerà e favorirà la cooperazione nella ricerca e sviluppo nel settore dell'energia nucleare all'insegna del reciproco beneficio, dell'uguaglianza e della reciprocità.

L'accordo Euratom si basa sui precedenti costituiti dagli accordi di cooperazione nucleare conclusi con paesi terzi attualmente in vigore, che sono otto (con USA, Canada, Australia, Giappone, Kazakhstan, Uzbekistan, Ucraina e Argentina).

L'accordo Euratom è innovativo perché prevede disposizioni più ampie e ambiziose sia sulla cooperazione in materia di sicurezza nucleare, in linea con la dichiarazione politica, sia sui trasferimenti di tecnologie nucleari, in linea con le direttive di negoziato.

La cooperazione nella ricerca nucleare e, in particolare, l'associazione in veste di paese terzo al programma di ricerca dell'Euratom e alle attività di Fusion for Energy consentiranno al Regno Unito di continuare a condividere le proprie competenze nel settore delle attività di fissione e di fusione, comprese le attività connesse a ITER. Tale associazione, che si

concreterà grazie all'accordo sugli scambi e la cooperazione e ai relativi protocolli, sarà determinante per lo sviluppo della ricerca nucleare europea, nella quale il Regno Unito ha svolto un ruolo di primo piano come Stato membro dell'Euratom.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione e dell'Euratom**

L'accordo Euratom integra l'accordo sugli scambi e la cooperazione, rispetta totalmente i trattati e salvaguarda l'integrità e l'autonomia degli ordinamenti giuridici dell'Euratom e dell'Unione europea. Promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Euratom e dell'Unione europea e assicura la coerenza, l'efficacia e la continuità delle relative politiche e azioni.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica specifica applicabile alla negoziazione e conclusione sia dell'accordo Euratom sia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è l'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La cooperazione prospettata dall'accordo Euratom ha portata globale ed è conforme alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio il 25 febbraio 2020. Include i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica.

L'accordo Euratom rispetta l'autonomia del processo decisionale dell'Euratom e dell'Unione, così come il relativo ordinamento giuridico e l'integrità del mercato unico, mercato comune nucleare compreso. L'accordo Euratom rispecchia lo status di paese terzo del Regno Unito, che in quanto tale non può godere degli stessi diritti e benefici di un membro dell'Unione europea e dell'Euratom. Comporta l'assetto di governance tipico degli accordi Euratom sulla cooperazione nucleare in vigore.

Il progetto di testo dell'accordo Euratom proposto dalla Commissione conta 25 articoli e un allegato.

L'articolo 1 enuncia l'obiettivo dell'accordo Euratom, che è quello di fornire un quadro per la cooperazione sugli usi pacifici dell'energia nucleare tra l'Euratom e il Regno Unito sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità e lasciando impregiudicate le rispettive competenze di ciascuna parte.

L'articolo 2 riporta le definizioni. Le disposizioni che riguardano l'ambito di applicazione e le forme di cooperazione (articoli 3 e 4) vertono soprattutto su: trasferimenti di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiature e tecnologie; controlli di sicurezza nucleare; protezione fisica; ricerca e sviluppo nel settore dell'energia nucleare, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, incluso lo smaltimento geologico; sicurezza nucleare e radioprotezione, compresi la preparazione alle emergenze e il monitoraggio dei livelli di radioattività nell'ambiente; uso di radioisotopi e radiazioni nell'agricoltura, nell'industria, in medicina e nella ricerca; aspetti normativi degli usi pacifici dell'energia nucleare; scambio di informazioni in ambiti di reciproco interesse, quali i controlli di sicurezza nucleare, la sicurezza nucleare, i livelli di radioattività nell'ambiente e la fornitura di radioisotopi, ecc.

L'accordo Euratom precisa i materiali ad esso soggetti (articolo 5) e prescrive che ai materiali nucleari si applichino specifiche disposizioni in materia di controlli di sicurezza (per l'Euratom: i controlli di sicurezza Euratom a norma del trattato Euratom e dei controlli di sicurezza dell'AIEA con i relativi protocolli aggiuntivi; per il Regno Unito: il sistema nazionale di controlli di sicurezza e i controlli di sicurezza dell'AIEA con i relativi protocolli aggiuntivi) (articolo 6). Un articolo dell'accordo Euratom è dedicato alla protezione fisica (articolo 7).

L'articolo 8 dell'accordo Euratom provvede a che il Regno Unito mantenga un livello adeguato di sicurezza nucleare e che Euratom e Regno Unito cooperino ai fini del continuo miglioramento delle norme e convenzioni internazionali in materia di sicurezza nucleare e della relativa attuazione. Prevede altresì il proseguimento della cooperazione permettendo la partecipazione del Regno Unito, in qualità di paese terzo, a vari sistemi e gruppi dell'Euratom, quali i sistemi consolidati per il monitoraggio dei livelli di radioattività nell'ambiente e lo scambio di informazioni al riguardo (sistema comunitario per uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radiologica (ECURIE) e piattaforma europea per lo scambio di dati radiologici (EURDEP)), così come la sua partecipazione al gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG).

L'accordo Euratom prevede disposizioni sui trasferimenti e ritrasferimenti dei materiali nucleari ad esso soggetti e sull'agevolazione degli scambi (articolo 9) e stabilisce un quadro concordato in cui le parti possono svolgere attività di arricchimento e di ritrattamento (articoli 10 e 11).

L'accordo Euratom prevede disposizioni sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo nucleari, anche in termini di possibile partecipazione del Regno Unito ai programmi e alle attività di ricerca e formazione dell'Euratom in veste di paese terzo e di adesione del Regno Unito all'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi e la cooperazione (articolo 12).

Disposizioni specifiche disciplinano lo scambio di informazioni e competenze tecniche (articolo 13), la proprietà intellettuale (articolo 14), le disposizioni amministrative (articolo 15) e l'attuazione (articolo 16). Ai fini di un'attuazione fluida e corretta dell'accordo Euratom, articoli specifici trattano di altri aspetti: legislazione applicabile (articolo 17), accordi in vigore (articolo 18), comitato misto (articolo 19), consultazione (articolo 20), risoluzione delle controversie (articolo 21), cessazione della cooperazione in caso di grave violazione (articolo 22), modifiche (articolo 23), entrata in vigore e durata (articolo 24), testi facenti fede (articolo 25).

L'allegato riporta disposizioni specifiche sul ritrattamento.

Grazie a un protocollo della parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il Regno Unito parteciperà al programma di ricerca dell'Euratom in veste di paese terzo associato e, sempre come paese terzo associato, diverrà membro di Fusion for Energy. Quest'associazione del Regno Unito è conforme alla decisione del Consiglio del 27 marzo 2007 che istituisce Fusion for Energy e al relativo statuto ad essa allegato, nella versione modificata da ultimo o in quella che sarà modificata in futuro, e contribuirà alla futura cooperazione scientifica e tecnologica nel settore della fusione nucleare controllata attraverso l'associazione del Regno Unito al programma dell'Euratom.

Grazie all'accordo sugli scambi e la cooperazione i soggetti del Regno Unito potranno partecipare alle azioni dirette del Centro comune di ricerca.

Un protocollo della parte quinta dell'accordo sugli scambi e la cooperazione espone le modalità particolareggiate della partecipazione del Regno Unito, in veste di paese terzo associato, al programma di ricerca dell'Euratom e alle attività di fusione svolte da Fusion for Energy, comprese le attività ITER.

4. CONCLUSIONI

A giudizio della Commissione l'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo Euratom dei quali è proposta l'adozione:

- sono conformi alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio il 25 febbraio 2020;
- confermano il chiaro impegno delle due parti a favore della non proliferazione e del mantenimento di un livello elevato di sicurezza nucleare per garantire che l'energia nucleare sia usata in modo sicuro e pacifico;
- sono in linea con la politica dell'Euratom in tema di sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- rafforzeranno ulteriormente gli eccellenti rapporti di cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito nel settore della politica energetica;
- rafforzeranno ulteriormente la cooperazione tra le parti nella ricerca nucleare, in particolare nello sviluppo dell'energia da fusione.

La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di approvare, a norma dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, l'accordo di scambi e la cooperazione e l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, allegati alla presente raccomandazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Regno Unito negoziati per un nuovo accordo di partenariato. In esito ai negoziati le parti hanno convenuto, a livello di negoziatori, l'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, ("accordo sugli scambi e la cooperazione") e l'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.
- (2) L'accordo sugli scambi e la cooperazione contempla materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità"), ossia l'associazione al programma di ricerca e formazione dell'Euratom e all'Impresa comune europea per ITER, che è disciplinata dalla parte quinta dello stesso accordo [Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie]. L'accordo sugli scambi e la cooperazione dovrebbe pertanto essere concluso anche a nome della Comunità per le materie che ricadono nel trattato Euratom. La firma e la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione a nome dell'Unione europea sono soggette a una procedura distinta.
- (3) Fermo restando il rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 29 e 103 del trattato Euratom, gli Stati membri della Comunità possono concludere con il Regno Unito progetti di accordi bilaterali che riguardano l'ambito coperto dal trattato stesso, compresi accordi per lo scambio di informazioni scientifiche o industriali nel settore nucleare.
- (4) È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.

- (5) È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione,
- (6) L'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione riveste particolare urgenza. Il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha diffusi legami con l'Unione in un'ampia gamma di settori economici e di altro tipo. In assenza di un quadro normativo applicabile per disciplinare le relazioni tra l'Unione e il Regno Unito dopo il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, tali relazioni saranno perturbate in modo significativo, a detrimento dei singoli, delle imprese e di altri portatori di interessi. Tenuto conto della situazione eccezionale del Regno Unito in relazione all'Unione, dell'urgenza della situazione, dato che il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020, e della necessità di concedere al Parlamento europeo e al Consiglio tempo sufficiente per esaminare adeguatamente il testo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno applicare tale accordo a titolo provvisorio anche per le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica. È opportuno che l'applicazione provvisoria sia limitata nel tempo, come indicato all'articolo FINPROV.11(2) [Entrata in vigore e applicazione provvisoria] dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione, da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare.

È approvata la conclusione, da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, comprese le disposizioni sull'applicazione provvisoria, per le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25.12.2020

*Per il Consiglio
Il presidente*